



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI e PARTICIPATION EXEMPTION

Del Dott. Stefano Setti

Considerazioni Iniziali

La riforma sull'imposizione societaria segna un deciso cambiamento di rotta per quanto riguarda il regime impositivo sui dividendi e sulle plusvalenze da cessione di partecipazione in regime di impresa, infatti sono stati apportati notevoli cambiamenti da parte del legislatore, a cominciare dalla scomparsa del credito d'imposta fino alla "doppia tassazione", seppure parziale, delle somme percepite dal socio.

In materia di tassazione dei dividendi, è bene ricordare che, nel "nuovo" Testo unico delle imposte sui redditi la nozione di utili nell'ambito dei redditi di capitale è ora prevista dall'articolo 44 mentre, per quanto riguarda la tassazione dei dividendi, le norme che la regolano sono l'articolo 47 per le persone fisiche non imprenditori, l'articolo 59 per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali e l'articolo 89 per le società e gli enti commerciali soggetti all'IRES. Come detto, gli utili da partecipazione in società, tipici redditi di capitale, sono previsti dall'articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR: si tratta di una norma che ora fornisce una più puntuale definizione degli utili, derivanti "dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società". Questa più puntuale specificazione rispetto al passato si collega con le novità introdotte dalla riforma del codice civile per quanto riguarda le società di capitali e le società cooperative: viene infatti confermato dalla norma fiscale che non sono riconducibili fra gli utili da partecipazione i proventi che non trovano contropartita in una partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES. Una conferma di ciò, peraltro, la si ritrova nello stesso articolo 44 del TUIR che tra i redditi di



capitale, seppure in maniera distinta ed autonoma rispetto alla categoria degli utili da partecipazione al capitale o al patrimonio, annovera anche gli utili accordati sulla base di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza disciplinati dal primo comma dell'articolo 2554 del codice civile.

Quindi, affinché si possa parlare di “utili” occorre che si tratti di importi che derivano dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES): diversamente, non si può definire il provento come un “utile” con l'inapplicabilità di tutte le norme che disciplinano il nuovo regime. Ecco dunque spiegato perché non sono riconducibili tra gli utili da partecipazione i proventi dei nuovi strumenti finanziari, cosiddetti “partecipativi”, previsti dalla recente riforma del diritto societario.

Si tratta di:

- strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, emessi anche a seguito dell'apporto di opere e servizi;
- strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei cosiddetti “patrimoni destinati” ad uno specifico affare;
- strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

Ciò che rileva per questi strumenti finanziari è che il sottoscrittore può vantare esclusivamente diritti patrimoniali (ossia il diritto all'utile o alla liquidazione, ad una certa scadenza, del valore patrimoniale netto dell'apporto conferito) o anche diritti amministrativi (che attengono al funzionamento dell'organo assembleare e all'attività di gestione), ma non il diritto di partecipare al capitale sociale della stessa società.

I nuovi strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono, infatti, la qualità di socio, pur potendo essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati – ma, attenzione, è escluso in ogni caso il voto nell'assemblea generale – quali la nomina del consiglio di amministrazione o di un sindaco. Peraltro, questi strumenti finanziari assicurano sempre diritti patrimoniali mentre possono non



comportare anche l'attribuzione di diritti amministrativi. In conclusione, quale che siano i diritti derivati da questi nuovi strumenti, la circostanza che essi non permettono la partecipazione al capitale o al patrimonio di società – pertanto, il titolare degli stessi non è un azionista/socio della società o dell'ente soggetto ad Ires – li pone al di fuori dell'ambito applicativo del nuovo Tuir per quanto riguarda gli “utili da partecipazione”.

La riforma del sistema fiscale statale ha introdotto nel nostro ordinamento, dal 1° gennaio 2004, una novità assoluta: l'istituto della cosiddetta “participation exemption”. E' stata stabilita, infatti, per i soggetti Ires, l'esenzione fiscale per le plusvalenze da realizzo di partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti, purchè siano soddisfatte alcune condizioni.

Le modifiche normative interessano anche le persone fisiche (futuri sogg. Ire), limitatamente alle partecipazioni cd. “qualificate”, le cui plusvalenze da cessione concorreranno alla formazione del reddito complessivo imponibile in misura pari al 40% del loro ammontare: per le partecipazioni “non qualificate”, inferiori cioè alle soglie stabilite dall'art. 67, comma 1, lettera c), invece, restano fermi i criteri di tassazione previsti dall'art. 5, comma 2, del Dlgs 21 novembre 1997 n. 461 (assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento).

Va ricordato che contemporaneamente all'entrata in vigore della participation exemption sono state abrogate le disposizioni contenute del Dlgs 358/1997 che aveva istituito un regime fiscale sostitutivo (agevolato) per le operazioni cosiddette straordinarie, tra cui proprio le cessioni e i conferimenti di aziende e partecipazioni

Tassazione dei dividendi

Il meccanismo del credito d'imposta come sistema di tassazione degli utili societari, è stato sostituito con un sistema basato sull'esenzione: in sostanza, la società cessa di essere una sorta di "filtro" per la tassazione del socio, così da scontare una tassazione provvisoria destinata a definirsi soltanto nel momento di percezione del dividendo in capo al socio.



Infatti, sulla base del preesistente principio d'imputazione del dividendo, il socio, mediante l'inclusione nel reddito complessivo dell'utile percepito e il riconoscimento di un credito corrispondente all'imposta lorda dovuta dalla società, sterilizzava la tassazione subita dalla società e scontava definitivamente l'imposizione sugli utili societari con la propria aliquota personale.

La riforma abbandona il sistema di imputazione ed elimina l'istituto del credito d'imposta. Recepisce, di converso, il principio secondo cui l'utile viene tassato esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto (società partecipata) con irrilevanza del successivo trasferimento dello stesso utile ai soci.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto al TUIR, il regime dei dividendi è ora contenuto negli articoli 47, 59 e 89.

Le novellate disposizioni riservano un trattamento fiscale differenziato a seconda del soggetto che percepisce gli utili. In particolare, è previsto un regime fiscale differenziato per:

gli utili percepiti, al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, dai soggetti passivi dell'IRPEF (art. 47);

gli utili percepiti dai soggetti passivi dell'IRPEF nell'esercizio di imprese commerciali e dalle società di persone commerciali (art. 59);

gli utili percepiti da società ed enti soggetti all'IRES (art. 89)

Più precisamente, il comma 1 dell'articolo 47 del nuovo TUIR ha previsto l'inclusione nel reddito complessivo IRPEF del socio-persona fisica degli utili da partecipazione non percepiti nell'esercizio di un'impresa commerciale "limitatamente al 40% del loro ammontare". Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile IRPEF gli utili da partecipazione soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, come stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del nuovo TUIR, espressamente richiamato dal comma 1 dell'articolo 47.

Si tratta in particolare degli utili percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell'esercizio d'impresa, in relazione a partecipazioni non qualificate in società italiane, che in base all'articolo 2 del decreto sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50%.



L'articolo 59 del nuovo TUIR, prevede la concorrenza parziale nella misura del 40 per cento degli utili da partecipazione in società residenti e non residenti percepiti nell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche e da società di persone.

Tale misura di imponibilità, a differenza di quanto previsto per le persone fisiche non imprenditori, si rende applicabile sia agli utili relativi a partecipazioni qualificate sia a quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate.

Con riferimento, infine, agli utili percepiti da soggetti IRES, il secondo comma dell'art. 89 del nuovo TUIR, prevede l'esclusione dalla formazione del reddito della società o dell'ente del 95 per cento degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti.

L'applicazione dell'esclusione non è subordinata all'esistenza di alcuna condizione. Le società ed enti commerciali residenti soggetti all'imposta sul reddito delle società possono quindi beneficiarne anche se gli utili percepiti non siano stati assoggettati ad imposta dalla società distributrice.

In particolare, l'ambito applicativo della norma è riferito a tutti gli utili distribuiti "in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione" da società ed enti commerciali residenti. La tassazione di una quota di utile pari al 5 per cento non risponde alla esigenza di voler attribuire parziale rilevanza reddituale al dividendo, ma alla necessità di individuare, in maniera forfetaria, una quota dei costi relativi alla gestione delle partecipazioni da assoggettare a tassazione, la cui non deducibilità è fissata in via convenzionale nella misura del 5% degli utili distribuiti.

L'obbligo di includere gli utili da partecipazione nell'imponibile IRPEF non sussiste per gli utili soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Non devono essere più inclusi nell'imponibile IRPEF, pertanto, gli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione a partecipazioni non qualificate in società estere.

Sulla base di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli utili corrisposti da società ed enti non residenti nel territorio dello Stato a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate non relative ad un'impresa commerciale, il soggetto che interviene nella loro riscossione opera una ritenuta del 12,50 per cento non più a titolo d'acconto, ma a titolo d'imposta. In tal modo, gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate verranno assoggettati allo stesso trattamento fiscale a nulla più rilevando la residenza della società o ente che li ha distribuiti.

Continuano, invece, ad essere inclusi nell'imponibile dell'IRPEF gli utili percepiti al di fuori dell'esercizio dell'impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate in società estere. E' stata infatti mantenuta ferma l'applicazione sui predetti utili della ritenuta a titolo di acconto



del 12,50 per cento. Tale ritenuta è applicata sulla quota imponibile degli utili, ossia sul 40 per cento del loro ammontare al netto delle ritenute eventualmente applicate nello Stato estero.

Infine, va rilevato che, a norma dell'articolo 47, comma 4, del nuovo TUIR, in deroga al regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile, qualora gli utili siano distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, essi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al reddito del socio per trasparenza ai sensi degli articoli 167 e 168 del nuovo TUIR ovvero sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all'esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in dette società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non si consegua l'effetto di localizzare ivi i relativi redditi.

In particolare, si tratta di utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata elencati nella cosiddetta "black list" di cui all'articolo 167 del nuovo TUIR ed individuati nel D.M. 21 novembre 2001.

- **Persone fisiche**

I dividendi relativi a partecipazioni non qualificate dal 1/1/2004 sono assoggettati esclusivamente alla "cedolare secca" del 12,5%.

I dividendi relativi a partecipazioni qualificate, sono soggetti a tassazione limitatamente nella misura del 40% del loro importo (art. 47 del D.Lgs di riforma).

Nel caso di dividendi percepiti nell'ambito di partecipazioni detenute nell'attività di impresa del soggetto Ire (imprenditori individuali, società di persone e altri enti di cui all'articolo 5 del Tuir), dal 1° gennaio 2004 si applica l'art. 59 del Tuir che, come noto, rimanda al precedente art. 47.

Il regime applicabile a questi dividendi è, quindi, del tutto simile a quello previsto per le persone fisiche con l'unica eccezione, che in presenza di partecipazioni non qualificate, non si applica la tassazione definitiva con la ritenuta del 12,5 per cento. In pratica, quindi, i dividendi sono sempre tassati, indipendentemente dalla natura della partecipazione, sul 40% del dividendo percepito.



Riassumendo si ha:

<i>Persone fisiche</i>	<i>Ante riforma (fino al 31/12/03)</i>	<i>Post riforma (dal 1/1/2004)</i>
Utili da partecipazioni non qualificate	- cedolare secca 12,5%, non dichiarazione, - su opzione, in dichiarazione con credito d'imposta	- cedolare secca 12,5%, no dichiarazione, no credito d'imposta
Utili da partecipazioni qualificate	- in dichiarazione con credito d'imposta	- imponibile al 40%, in dichiarazione senza credito d'imposta
Utili da partecipazioni in regime di impresa	- in dichiarazione con credito d'imposta, concorrono alla formazione del reddito d'impresa,	- imponibile al 40%, in dichiarazione, senza credito d'imposta; concorre alla formazione del reddito d'impresa
Utili da partecipazioni di fonte estera "no black list" su partecipazioni non qualificate non detenute in regime d'impresa	- cedolare secca 12,5%, non dichiarazione, - su opzione, in dichiarazione con credito d'imposta	- cedolare secca 12,5%, no dichiarazione, no credito d'imposta
Utili da partecipazioni di fonte estera "no black list" su partecipazioni qualificate non detenute in regime d'impresa	- in dichiarazione con credito d'imposta	- imponibile al 40%, in dichiarazione senza credito d'imposta



Utili provenienti da partecipazione di fonte estera "black list"		- integrale tassazione in Italia

- **Società**

I dividendi percepiti da società o altri enti commerciali, relativamente a utili distribuiti da:

- società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, concorreranno alla formazione del reddito limitatamente ad una quota pari al 5% del loro ammontare. È prevista infatti l'esenzione al 95% di tali proventi.

<i>Società</i>	<i>Ante riforma (fino al 31/12/03)</i>	<i>Post riforma (dal 1/1/2004)</i>
Utili da partecipazioni (di qualsiasi tipo)	- in dichiarazione con credito d'imposta	- in dichiarazione il 5% del dividendo, senza credito d'imposta
Utili provenienti da partecipazioni di fonte estera "black list"		- integrale tassazione in Italia



--	--	--

La “Participation exemption”.

L’abrogazione del regime dei crediti di imposta apporta modifiche non solo in tema di tassazione dei dividendi, ma anche in materia di plusvalenze da cessione di partecipazione in regime di impresa.

Infatti, la parziale doppia imposizione economica frutto del mancato riconoscimento di un credito per le imposte pagata a monte, si tramuterebbe in onerosità maggiore per le partecipazioni sociali “a catena”.

In particolare, il legislatore delegante, all’articolo 4 del ddl al comma 1 lettera c) prevede l’esenzione da tassazione per le plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazione in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti con la sola esclusione di quelle che godono di un regime fiscale privilegiato.

Pertanto si ritiene di poter escludere la natura agevolativa dell’esenzione, la quale invece pare trovar fondamento nel necessario equilibrio del sistema impositivo post riforma.

A ciò si aggiunga che fino al 31/12/2003 lo scenario era caratterizzato dalla creazione di holding in stati in cui la vendita delle partecipazioni non viene tassata. Infatti, in molti stati UE la participation exemption era già operativa da alcuni anni o lo stava diventando. Si pensi, ad esempio ad Olanda, Lussemburgo, Regno Unito, Germania, Danimarca, Austria, Belgio e Spagna. L’intento del legislatore è stato quello, oltre al perseguimento di un armonizzazione degli ordinamenti, di poter rimediare alla endemica tendenza a costituire società holding non residenti al fine di beneficiare del regime della participation exemption, dotando le società residenti delle medesime caratteristiche.

L’esenzione da tassazione delle plusvalenze è comunque sottoposta alle seguenti condizioni:



- le partecipazioni devono essere iscritte in bilancio tra le Immobilizzazioni finanziarie e devono essere state possedute ininterrottamente per un periodo non inferiore all'anno; al riguardo si evidenzia che il computo dei giorni dovrebbe avvenire secondo le regole contenute nell'articolo 2963 del Codice Civile.

Sembra trattarsi di due requisiti congiunti (possesso e iscrizione); nel caso di società holding con esercizio coincidente con l'anno solare i due requisiti dovrebbero coesistere con facilità. Quando invece l'esercizio sociale è diverso dai dodici mesi, i due requisiti andranno verificati con cautela. Si pensi ad un esercizio 1° ottobre 2003 - 31 dicembre 2004 con una partecipazione acquisita il 10 ottobre 2003: dopo un anno, il requisito del possesso risulta verificato, ma manca l'iscrizione in bilancio.

In merito alla necessità di iscrizione tra le immobilizzazioni finanziaria si rileva che tale requisito potrebbe indurre gli amministratori delle società a far prevalere, in sede di approvazioni del bilancio, valutazioni di ordine fiscale rispetto all'adeguamento ai criteri civilistici. Il protrarsi di una pratica di inquinamento fiscale del bilancio è peraltro contrario alle stesse intenzioni del legislatore, il quale all'articolo 4, comma 1, lettera i) del ddl prevede la deducibilità forfetaria di componenti negativi di reddito indipendentemente dall'imputazione nel conto economico.

- la società partecipata deve effettivamente esercitare un'attività commerciale.

Anche con riguardo a tale requisito si avanzano alcune perplessità. Se infatti la *ratio* dell'esenzione risiede nella necessità di evitare che vi sia una ripetuta doppia imposizione su proventi generati da strutture societarie "lunghe", non si comprende il motivo per cui tale esenzione debba valere solo per le società "operative", con evidente penalizzazione delle società di godimento.

- Infine, la società partecipata non deve aver sede in un paese a fiscalità privilegiata ai sensi dei decreti emessi per l'applicazione dell'articolo 127 bis del Tuir.

A seguito della riforma le plusvalenze realizzate da persone fisiche in relazione a partecipazione non qualificate saranno sempre assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,5% e le eventuali minusvalenze potranno essere riportate come è possibile ora.

Risulta modificato il trattamento fiscale delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate, realizzate da persone fisiche e le quelle realizzate da società (di persone e di capitali) per partecipazioni di ogni tipo. Nel dettaglio:

Persone fisiche	Ante riforma (fino al 31/12/03)	Post riforma (dal 1/1/2004)
Cessione di partecipazioni non qualificate	<ul style="list-style-type: none"> - imposta sostitutiva del 12,5%, - riportabilità delle minusvalenze in quattro esercizi 	<ul style="list-style-type: none"> - Invariato
Cessione di partecipazioni qualificate	<ul style="list-style-type: none"> - Imposta sostitutiva del 27% - riportabilità delle minusvalenze in quattro esercizi, 	<ul style="list-style-type: none"> - tassazione in dichiarazione (aliquote IRE *) del 40% della plusvalenza al netto del 40% delle minusvalenze; - soppressione della riportabilità delle minusvalenze
Cessione di partecipazioni in regime di impresa	<ul style="list-style-type: none"> - concorso alla formazione del reddito d'impresa (e quindi tassazione con aliquota marginale IRPEF); - facoltà di rateazione in cinque periodi d'imposta per quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie; - per le partecipazioni di controllo o collegamento possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 19% 	<ul style="list-style-type: none"> - se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (<i>participation exemption</i>) concorre per il 40% alla formazione del reddito della società (esente il 60%); - per le altre partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in almeno tre bilanci la plusvalenze concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio o in quote costanti in cinque esercizi; - per le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante o per quelle "immobilizzate" possedute da

		<p>meno di tre esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è realizzata</p> <p>- le minusvalenze non sono mai deducibili</p>
--	--	--

* per il periodo d'imposta 2004 le aliquote IRE corrisponderanno a quelle IRPEF in vigore per il 2003 (23% per i redditi da 0 a 15.000, 29% per i redditi oltre 15.000 a 29.000, 31% per i redditi oltre 29.000 fino a 32.600, 39% oltre 32.600 fino a 70.000 e 45% per i redditi oltre 70.000 euro).

In tema di società è stata prevista l'introduzione di un regime di imposizione *ad hoc* per le partecipazioni possedute ininterrottamente da un anno e iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio chiuso successivamente all'acquisto delle partecipazioni stesse, sempre che si riferiscano a società residenti in un territorio diverso da quelli a fiscalità privilegiata. Le plusvalenze realizzate su tali partecipazioni godranno, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs di riforma, del regime della c.d. "*participation exemption*", che prevede la totale esenzione da tassazione di tali valori.

Società	Ante riforma (fino al 31/12/03)	Post riforma (dal 1/1/2004)
	<ul style="list-style-type: none"> - concorso alla formazione del reddito d'impresa (e quindi pro quota in capo ai soci con le aliquote a scaglioni IRPEF); - facoltà di rateazione in cinque periodi d'imposta per quelle iscritte tra le 	<ul style="list-style-type: none"> - se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (<i>participation exemption</i>) concorre per il 40% alla formazione del reddito della società (esente il 60%); - per le altre partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in almeno tre bilanci la

<p>di persone (partecipazioni di ogni tipo)</p>	<p>immobilizzazioni finanziarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le partecipazioni di controllo o collegamento possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 19% 	<p>plusvalenze concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio o in quote costanti in cinque esercizi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante o per quelle "immobilizzate" possedute da meno di tre esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è realizzata - le minusvalenze non sono mai deducibili
	<ul style="list-style-type: none"> - concorso alla formazione del reddito d'impresa (aliquota IRPEG 34%); - facoltà di rateazione in cinque periodi d'imposta; - per le partecipazioni di controllo o collegamento possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 19% 	<ul style="list-style-type: none"> - se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (<i>participation exemption</i>) non concorre alla formazione del reddito della società (non sono deducibili le eventuali minusvalenze); - per le altre partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in almeno tre bilanci la plusvalenza concorre alla formazione del reddito in quote costanti in cinque esercizi (aliquota IRES 33%); - per le partecipazioni iscritte



di capitali (partecipazioni di ogni tipo)		nell'attivo circolante e per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni, possedute da meno di tre esercizi, la plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è realizzata (aliquota 33%) e le minusvalenze da realizzo sono deducibili; indeducibili le minusvalenze da valutazione
---	--	---

Gli effetti dell'introduzione della nuova normativa sono pertanto i seguenti:

<i>Contribuenti</i>	<i>Tassazione dei dividendi</i>	<i>Tassazione Capital Gain</i>
Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> - svantaggi per i percipienti di dividendi relativi a partecipazioni non qualificate, in particolare se titolari di redditi bassi, - regime non eccessivamente svantaggioso per i titolari di partecipazioni qualificate con redditi complessivi elevati 	<ul style="list-style-type: none"> - nessun effetto per le plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni non qualificate - regime delle plusvalenze su partecipazioni qualificate più vantaggioso - regime delle minusvalenze su partecipazioni qualificate meno vantaggioso; -



Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> - si verifica una doppia imposizione parziale - regime non eccessivamente svantaggioso 	<ul style="list-style-type: none"> - rilevanti vantaggi derivano dal regime della <i>participation exemption</i> - negli altri casi i vantaggi sono più ridotti
---------------------	---	---

In particolare per le persone fisiche, una valutazione del reale impatto della nuova normativa può essere analizzata solo con riferimento a casi specifici.

Esempio caso pratico:

Acquisto partecipazione 2000: costo 100

Svalutazione 2002 = 20

Svalutazione 2003 = 10

Valore d'iscrizione in bilancio 2003 = 70

Cessione dopo la riforma

Corrispettivo = 110

Plusvalenze = 40

Quota tassata delle plusvalenze = 0

Riprese per svalutazioni dedotte = 30

Inoltre, in attesa di chiarimenti puntuali si possono avanzare alcune considerazioni preliminari:

- sarà importante chiarire se il recupero a tassazione avverrà per tutte le minusvalenze dedotte, ovvero fino a concorrenza delle plusvalenze esenti.

Ossia, con riferimento all'esempio precedente, nel caso si ceda la partecipazione per 90, con realizzo di una plusvalenza pari a 20, non è ancora chiaro se la base imponibile sia pari a 20 (fino a concorrenza della plusvalenza) oppure a 30 (tutte le minusvalenze dedotte).



- la norma anti-elusiva funziona perfettamente solo quando si applica ad un unico soggetto. Così, ad esempio, se una società svaluta una partecipazione ante riforma e successivamente la cede, opereranno sia la participation-exemption, sia il recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte. Al contrario, se la società cedesse la partecipazione prima della riforma, l'eventuale plusvalenza realizzata da un altro soggetto potrebbe beneficiare dell'esenzione, senza peraltro che al nuovo soggetto si renda applicabile la norma anti-elusiva.

In alternativa, occorrerebbe introdurre un complicato meccanismo di trascinamento della "memoria fiscale" delle partecipazioni tra i soggetti che cedono e quelli che acquistano.

Articolo pubblicato in data 6 ottobre 2007